

Traduzione¹

Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali

Conclusa a Parigi il 14 novembre 1970

Approvata dall'Assemblea federale il 12 giugno 2003²

Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 3 ottobre 2003

Entrata in vigore per la Svizzera il 3 gennaio 2004

(Stato 29 marzo 2005)

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura,

riunitasi a Parigi dal 12 ottobre al 14 novembre 1970 nella sua sedicesima sessione, ricordando l'importanza delle disposizioni della Dichiarazione dei principi della cooperazione culturale internazionale adottata dalla Conferenza generale nella sua quattordicesima sessione,

considerando che lo scambio dei beni culturali tra le nazioni con fini scientifici, culturali ed educativi approfondisce la conoscenza della civilizzazione umana, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e fa nascere il rispetto e la stima reciproci fra le nazioni,

considerando che i beni culturali sono uno degli elementi fondamentali della civilizzazione e della cultura dei popoli e che essi assumono il loro valore reale solo se sono conosciuti con la più grande precisione la loro origine, la loro storia e il loro ambiente,

considerando che ciascuno Stato ha il dovere di proteggere il patrimonio costituito dai beni culturali esistenti sul proprio territorio contro i pericoli di furto, di scavi clandestini e esportazione illecita,

considerando che, per evitare tali pericoli è indispensabile che ciascuno Stato prenda maggiormente coscienza degli obblighi morali inerenti al rispetto del proprio patrimonio culturale nonché di quello di tutte le nazioni,

considerando che i musei, le biblioteche e gli archivi, in quanto istituzioni culturali, devono vigilare affinché la costituzione delle loro collezioni sia fondata su principi morali universalmente riconosciuti,

considerando che l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali recano danno alla comprensione reciproca tra le nazioni, che l'UNESCO ha il dovere di favorire, raccomandando tra l'altro agli Stati interessati convenzioni internazionali a tale scopo,

RU 2004 2881; FF 2002 457

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² (RU 2004 2879)

considerando che per essere efficace la protezione del patrimonio culturale deve essere organizzata sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale ed esige una stretta collaborazione tra gli Stati,

considerando che la Conferenza generale dell'UNESCO ha già adottato nel 1964 una raccomandazione a tale scopo,

avendo ricevuto nuove proposte concernenti le misure da adottare per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali, questione che costituisce il punto 19 dell'ordine del giorno della sessione,

dopo avere deciso, nella sua quindicesima sessione, che tale questione sarà oggetto di una convenzione internazionale,

adotta, il quattordici novembre 1970, la presente Convenzione.

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione vengono considerati beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che appartengono alle categorie indicate qui di seguito:

- a) collezione ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia; oggetti che rappresentino un interesse paleontologico;
- b) i beni riguardanti la storia, ivi compresa la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale nonché la vita dei leaders, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale;
- c) il prodotto di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di scoperte archeologiche;
- d) gli elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da luoghi archeologici;
- e) oggetti d'antiquariato che abbiano più di cento anni quali le iscrizioni, le monete e i sigilli incisi;
- f) materiale etnologico;
- g) i beni d'interesse artistico quali:
 - i) quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e i prodotti manufatti decorati a mano),
 - ii) opere originali di arte statuaria e di scultura in qualunque materiale,
 - iii) incisioni, stampe e litografie originali,
 - iv) assemblaggi e montaggi artistici originali, in qualunque materiale;
- h) manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi d'interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) isolati o in collezioni;

- i) francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezione;
- j) archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici;
- k) oggetti di mobilia aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi.

Art. 2

1. Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali costituiscono una delle cause principali di impoverimento del patrimonio culturale dei paesi d'origine di questi beni e che una collaborazione internazionale costituisce uno dei mezzi più efficaci per proteggere i rispettivi beni culturali contro tutti i pericoli che ne sono le conseguenze.

2. A tale scopo, gli Stati partecipanti s'impegnano a combattere tali pratiche con i mezzi di cui dispongono, in particolare sopprimendo le cause, interrompendo il loro svolgersi e aiutando ad effettuare le necessarie riparazioni.

Art. 3

Sono considerati illeciti l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà di beni culturali effettuati in contrasto con le disposizioni adottate dagli Stati partecipanti in virtù della presente Convenzione.

Art. 4

Gli Stati parti della Convenzione riconoscono che ai fini della medesima i beni culturali appartenenti alle categorie indicate qui di seguito fanno parte del patrimonio culturale di ciascuno Stato:

- a) beni culturali creati dal genio individuale o collettivo di cittadini dello Stato considerato e beni culturali importanti per lo Stato considerato, creato sul territorio di tale Stato da cittadini stranieri o da apolidi residenti su tale territorio;
- b) beni culturali trovati sul territorio nazionale;
- c) beni culturali acquisiti da missioni archeologiche, etnologiche o di scienze naturali, con il consenso delle autorità competenti del paese di origine di tali beni;
- d) beni culturali formanti oggetto di scambi liberamente consentiti;
- e) beni culturali ricevuti a titolo gratuito o acquistati legalmente con l'assenso delle autorità competenti del paese di origine di tali beni.

Art. 5

Ai fini di assicurare la protezione dei propri beni culturali contro l'importazione, l'esportazione e la trasmissione di proprietà illecite, gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano ad istituire sul proprio territorio, tenendo conto delle

condizioni di ciascun paese, uno o più servizi nazionali di tutela del patrimonio culturale, ove tali servizi non siano già stati creati, dotati di personale qualificato e in numero sufficiente per assicurare in maniera efficace le funzioni qui di seguito elencate:

- a) contribuire all'elaborazione di progetti di testi legislativi e regolamentari al fine di consentire la protezione del patrimonio culturale e in particolare la repressione delle importazioni, esportazioni e trasferimenti di proprietà illeciti di beni culturali importanti;
- b) costituire e tenere aggiornata, sulla base di un inventario nazionale di protezione, la lista dei beni culturali importanti pubblici e privati, la cui esportazione costituirebbe un impoverimento sensibile del patrimonio culturale nazionale;
- c) promuovere lo sviluppo o la creazione di istituzioni scientifiche e tecniche (musei, biblioteche, archivi, laboratori, ateliers, ecc.) necessari per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali;
- d) organizzare il controllo degli scavi archeologici, assicurare la conservazione in situ di alcuni beni culturali e tutelare alcune zone riservate a future ricerche archeologiche;
- e) stabilire, nei confronti di persone interessate (direttori di musei, collezionisti, antiquari, ecc.), regole conformi ai principi etici formulati nella presente Convenzione e vigilare per il rispetto di tali regole;
- f) esercitare un'azione educativa al fine di risvegliare e sviluppare il rispetto verso il patrimonio culturale di tutti gli Stati e diffondere largamente la conoscenza delle disposizioni della presente Convenzione;
- g) vigilare affinché un'appropriata pubblicità venga data ad ogni caso di sparizione di un bene culturale.

Art. 6

Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano:

- a) a istituire un certificato appropriato mediante il quale lo Stato esportatore specifica che l'esportazione del o dei beni culturali in questione è autorizzata. Tale certificato deve accompagnare il o i beni culturali regolarmente esportati;
- b) a proibire l'esportazione dal proprio territorio dei beni culturali non accompagnati dal certificato di esportazione sopra menzionato;
- c) a portare in modo appropriato a conoscenza del pubblico questa proibizione, e in particolare a conoscenza di quelle persone che potrebbero esportare o importare beni culturali.

Art. 7

Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano:

- a) ad adottare tutte le misure necessarie, in conformità con la legislazione nazionale, per impedire l'acquisizione, da parte di musei e altre istituzioni similari dislocate sul proprio territorio, di beni culturali provenienti da un altro Stato parte della Convenzione, beni che sono stati esportati illecitamente dopo l'entrata in vigore della Convenzione; a informare, nella misura del possibile, lo Stato d'origine parte della presente Convenzione delle offerte di tali beni culturali esportati illecitamente dal territorio di tale Stato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dei due Stati in questione;
- b)
 - i) a proibire l'importazione dei beni culturali rubati in un museo o in un monumento pubblico civile o religioso, o in una istituzione similare, situati sul territorio di un altro Stato parte della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore di quest'ultima nei confronti degli Stati in questione, a condizione che venga provato che tale o tali beni fanno parte dell'inventario di tale istituzione,
 - ii) ad adottare misure appropriate per recuperare e restituire su richiesta dello Stato d'origine parte della Convenzione qualsiasi bene culturale rubato e importato in tal modo dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti degli Stati interessati, a condizione che lo Stato richiedente versi un equo indennizzo alla persona acquirente in buona fede o che detiene legalmente la proprietà di tale bene. Le richieste di recupero e di restituzione vanno indirizzate allo Stato richiesto per via diplomatica. Lo Stato richiedente è tenuto a fornire a sue spese ogni mezzo di prova necessaria per giustificare la sua richiesta di recupero e di restituzione. Gli Stati parti si astengono dall'imporre diritti di dogana o altre tasse sui beni culturali restituiti in conformità con il presente articolo. Tutte le spese relative alla restituzione del o dei beni culturali in questione sono a carico dello Stato richiedente.

Art. 8

Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano a imporre sanzioni penali o amministrative a qualsiasi persona responsabile di una infrazione ai divieti previsti negli articoli 6 b) e 7 b) di cui sopra.

Art. 9

Ciascuno Stato parte della presente Convenzione e il cui patrimonio culturale è messo in pericolo da taluni saccheggi archeologici o etnologici può appellarsi agli Stati che ne sono interessati. Gli Stati parti alla presente Convenzione s'impegnano a partecipare ad ogni operazione internazionale concertata in queste circostanze al fine di determinare e di applicare le misure concrete necessarie, ivi compreso il controllo dell'esportazione, dell'importazione e del commercio internazionale dei beni culturali specificamente considerati. In attesa di un accordo ciascuno Stato interessato

adotterà, nella misura del possibile, disposizioni provvisorie al fine di prevenire un danno irrimediabile per il patrimonio culturale dello Stato richiedente.

Art. 10

Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano:

- a) a ridurre mediante l'educazione, l'informazione e la vigilanza, il trasferimento di beni culturali illegalmente prelevati da qualsiasi Stato parte della presente Convenzione e, nei modi adatti a ciascun paese, a obbligare, sotto pena di sanzioni penali o amministrative, gli antiquari a tenere un registro che menzioni la provenienza di ciascun bene culturale, il nome e l'indirizzo del fornitore, la descrizione e il prezzo di ciascun bene venduto, nonché a informare l'acquirente del bene culturale del divieto di esportazione di cui tale bene può essere oggetto;
- b) a fare ogni sforzo, per mezzo dell'educazione, per creare e sviluppare nel pubblico il sentimento del valore dei beni culturali e del pericolo che il furto, gli scavi clandestini e le esportazioni illecite rappresentano per il patrimonio culturale.

Art. 11

Vengono considerati come illeciti l'esportazione e il trasferimento di proprietà forzati di beni culturali, risultanti direttamente o indirettamente dall'occupazione di un paese da parte di una potenza straniera.

Art. 12

Gli Stati parti della presente Convenzione rispetteranno il patrimonio culturale nei territori di cui assicurano le relazioni internazionali e adotteranno le misure atte a vietare e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illecite di beni culturali in questi territori.

Art. 13

Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano inoltre, nel quadro della legislazione di ciascuno Stato:

- a) a impedire con tutti i mezzi adeguati, i trasferimenti di proprietà di beni culturali diretti a favorire l'importazione o l'esportazione illecite di tali beni;
- b) a fare in modo che i propri servizi competenti collaborino al fine di facilitare la restituzione, a chi di diritto, nello spazio di tempo più breve, dei beni culturali esportati illecitamente;
- c) a consentire un'azione di rivendicazione dei beni culturali perduti o rubati esercitata dal proprietario legittimo o in suo nome;

- d) a riconoscere inoltre, il diritto imprescrittibile di ciascuno Stato parte della presente Convenzione, di classificare e dichiarare inalienabili alcuni beni culturali che per questo motivo non devono essere esportati, e a facilitare il recupero di tali beni da parte dello Stato interessato nel caso in cui essi siano stati esportati.

Art. 14

Per prevenire le esportazioni illecite e far fronte agli obblighi comportati dall'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione, ciascuno Stato parte di detta Convenzione dovrà, in base alle proprie possibilità, dotare i servizi nazionali di protezione del patrimonio culturale di un bilancio sufficiente e, se necessario, potrà creare un fondo a tal fine.

Art. 15

La presente Convenzione non impedisce in alcun modo agli Stati parti di concludere tra di essi accordi particolari o di proseguire l'esecuzione di accordi già conclusi, concernenti la restituzione di beni culturali esportati per qualche motivo dal loro territorio di origine, prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati interessati.

Art. 16

Gli Stati parti della presente Convenzione comunicheranno nei rapporti periodici che presenteranno alla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, nei termini e nella forma determinati, le disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure che avranno adottato per l'applicazione della presente Convenzione, con precisazioni circa l'esperienza da essi acquisita in questo campo.

Art. 17

1. Gli Stati parti della presente Convenzione possono fare appello al sostegno tecnico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, in particolare per quanto concerne:

- a) l'informazione e l'educazione;
- b) la consultazione e la perizia di esperti;
- c) il coordinamento e i buoni uffici.

2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può di propria iniziativa intraprendere ricerche e pubblicare studi sui problemi relativi alla circolazione illecita di beni culturali.

3. A tale scopo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può egualmente ricorrere alla cooperazione di qualsiasi organizzazione non governativa competente.

4. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura potrà, di propria iniziativa, fare proposte agli Stati parte, per l'applicazione della presente Convenzione.

5. Su richiesta di almeno due Stati parte della presente Convenzione, fra i quali è sorta una controversia relativamente alla sua applicazione, l'UNESCO può offrire i suoi buoni uffici per il raggiungimento di un accordo tra di essi.

Art. 18

La presente Convenzione è redatta in inglese, spagnolo, francese e russo, i quattro testi facenti egualmente fede.

Art. 19

1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica o all'accettazione degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 20

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione.

2. L'adesione verrà effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 21

La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione, ma unicamente nei confronti degli Stati che avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, d'accettazione o d'adesione in tale data o anteriormente. Per ciascuno degli altri Stati, entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione o adesione.

Art. 22

Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che la sua validità si estende non solo ai loro territori metropolitani, ma anche ai territori per le cui relazioni internazionali essi sono responsabili; essi si impegnano a consultare, se necessario, i governi o le altre autorità competenti di detti territori al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione o in precedenza, al fine di ottenere l'applicazione della Convenzione a tali territori, nonché a notificare al Direttore generale dell'Or-

ganizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, i territori ai quali la Convenzione verrà applicata. Tale ratifica entrerà in vigore tre mesi dopo la data della sua ricezione.

Art. 23

1. Ciascuno degli Stati parti della presente Convenzione avrà la facoltà di denunciare le presente Convenzione in nome proprio oppure in nome di tutto il territorio per il cui relazioni internazionali è responsabile.
2. La denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia.

Art. 24

Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura informa gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri previsti dall'articolo 20, nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione menzionati negli articoli 19 e 20, come pure delle notifiche e delle denunce rispettivamente previste dagli articoli 22 e 23.

Art. 25

1. La presente Convenzione potrà essere riveduta dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. La revisione obbligherà pertanto solo gli Stati che diventeranno parte della Convenzione revisionata.
2. Nel caso in cui la Conferenza generale adotti una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione e, a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica, all'accettazione o all'adesione, a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione revisionata.

Art. 26

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite³, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

³ RS 0.120

In fede di che hanno firmato il diciassette novembre 1970.

Fatto a Parigi, il diciassette novembre 1970, in due esemplari autentici, recanti la firma del Presidente della Conferenza generale riunita nella sua sedicesima sessione e del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che saranno depositati presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e le cui copie certificate conformi verranno inviate a tutti gli Stati previsti dagli articoli 19 e 20 e all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il testo che precede è il testo autentico della Convenzione debitamente adottato della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura nel corso della sua sedicesima sessione, che si è svolta a Parigi e che è stata dichiarata chiusa il quattordici novembre 1970.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione l'8 marzo 2005

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Algeria	24 giugno	1974	24 settembre	1974
Angola	7 novembre	1991	7 febbraio	1992
Arabia Saudita	8 settembre	1976	8 dicembre	1976
Argentina	11 gennaio	1973	11 aprile	1973
Armenia	5 settembre	1993 S	22 settembre	1991
Australia	30 ottobre	1989	30 gennaio	1990
Azerbaigian	25 agosto	1999	25 novembre	1999
Bahamas	9 ottobre	1997	9 gennaio	1998
Bangladesh	9 dicembre	1987	9 marzo	1988
Barbados	10 aprile	2002	10 luglio	2002
Belarus	28 aprile	1988	28 luglio	1988
Belize	26 gennaio	1990	26 aprile	1990
Bhutan	26 settembre	2002 A	26 dicembre	2002
Bolivia	4 ottobre	1976	4 gennaio	1977
Bosnia e Erzegovina	12 luglio	1993 S	1° marzo	1992
Brasile	16 febbraio	1973	16 maggio	1973
Bulgaria	15 settembre	1971	24 aprile	1972
Burkina Faso	7 aprile	1987	7 luglio	1987
Cambogia	26 settembre	1972	26 dicembre	1972
Camerun	24 maggio	1972	24 agosto	1972
Canada	28 marzo	1978	28 giugno	1978
Cina	28 novembre	1989	28 febbraio	1990
Cipro	19 ottobre	1979	19 gennaio	1980
Colombia	24 maggio	1988	24 agosto	1988
Congo (Kinshasa)	23 settembre	1974	23 dicembre	1974
Corea (Nord)	13 maggio	1983	13 agosto	1983
Corea (Sud)	14 febbraio	1983	14 maggio	1983
Costa Rica	6 marzo	1996	6 giugno	1996
Croazia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Cuba	30 gennaio	1980	30 aprile	1980
Côte d'Ivoire	30 ottobre	1990	30 gennaio	1991
Danimarca ^a	26 marzo	2003	26 giugno	2003
Groenlandia	27 maggio	2004	27 maggio	2004
Ecuador	24 marzo	1971	24 aprile	1972
Egitto	5 aprile	1973	5 luglio	1973
El Salvador	20 febbraio	1978	20 maggio	1978
Estonia	27 ottobre	1995	27 gennaio	1996
Finlandia	14 giugno	1999	14 settembre	1999
Francia	7 gennaio	1997	7 aprile	1997
Gabon	29 agosto	2003	29 novembre	2003

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Georgia	4 novembre	1992 S	9 aprile	1991
Giappone	9 settembre	2002	9 dicembre	2002
Giordania	15 marzo	1974	15 giugno	1974
Grecia	5 giugno	1981	5 settembre	1981
Grenada	10 settembre	1992	10 dicembre	1992
Guatemala	14 gennaio	1985	14 aprile	1985
Guinea	18 marzo	1979	18 giugno	1979
Honduras	19 marzo	1979	19 giugno	1979
India	24 gennaio	1977	24 aprile	1977
Iran	27 gennaio	1975	27 aprile	1975
Iraq	12 febbraio	1973	12 maggio	1973
Islanda	9 novembre	2004 A	9 febbraio	2005
Italia	2 ottobre	1978	2 gennaio	1979
Kirghizistan	3 luglio	1995	3 ottobre	1995
Kuwait	22 giugno	1972	22 settembre	1972
Libano	25 agosto	1972	25 novembre	1972
Libia	9 gennaio	1973	9 aprile	1973
Lituania	27 luglio	1998	27 ottobre	1998
Macedonia	30 aprile	1997 S	17 novembre	1991
Madagascar	21 giugno	1989	21 settembre	1989
Mali	6 aprile	1987	6 luglio	1987
Marocco	3 febbraio	2003	3 maggio	2003
Mauritania	27 aprile	1977	27 luglio	1977
Maurizio	27 febbraio	1978	27 maggio	1978
Messico	4 ottobre	1972	4 gennaio	1973
Mongolia	23 maggio	1991	23 agosto	1991
Nepal	23 giugno	1976	23 settembre	1976
Nicaragua	19 aprile	1977	19 luglio	1977
Niger	16 ottobre	1972	16 gennaio	1973
Nigeria	24 gennaio	1972	24 aprile	1972
Oman	2 giugno	1978	2 settembre	1978
Pakistan	30 aprile	1981	30 luglio	1981
Panama	13 agosto	1973	13 novembre	1973
Paraguay	9 novembre	2004 A	9 febbraio	2005
Perù	24 ottobre	1979	24 gennaio	1980
Polonia	31 gennaio	1974	30 aprile	1974
Portogallo	9 dicembre	1985	9 marzo	1986
Qatar	20 aprile	1977	20 luglio	1977
Regno Unito*	1° agosto	2002	1° novembre	2002
Rep. Centrafricana	1° febbraio	1972	1° maggio	1972
Repubblica Ceca	26 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Repubblica Dominicana	7 marzo	1973	7 giugno	1973
Romania	6 dicembre	1993	6 marzo	1994

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Ruanda	25 settembre	2001	25 dicembre	2001
Russia	28 aprile	1988	28 luglio	1988
Seicelle	28 maggio	2004 A	28 agosto	2004
Senegal	9 dicembre	1984	9 marzo	1985
Serbia e Montenegro	11 settembre	2001 S	27 aprile	1992
Siria	21 febbraio	1975	21 maggio	1975
Slovacchia	31 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	5 novembre	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	10 gennaio	1986	10 aprile	1986
Sri Lanka	7 aprile	1981	7 luglio	1981
Stati Uniti	2 settembre	1983	2 dicembre	1983
Sudafrica	18 dicembre	2003	18 marzo	2004
Svezia*	13 gennaio	2003	13 aprile	2003
Svizzera	3 ottobre	2003	3 gennaio	2004
Tagikistan	28 agosto	1992 S	9 settembre	1991
Tanzania	2 agosto	1977	2 novembre	1977
Tunisia	10 marzo	1975	10 giugno	1975
Turchia	21 aprile	1981	21 luglio	1981
Ucraina	28 aprile	1988	28 luglio	1988
Ungheria	23 ottobre	1978	23 gennaio	1979
Uruguay	9 agosto	1977	9 novembre	1977
Uzbekistan	15 marzo	1996	15 giugno	1996
Zambia	21 giugno	1985	21 settembre	1985

* Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO): http://www.unesco.org/culture/laws/1970/html_fr/page1.shtml oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a La Conv. non si applica alle Isole Faerøer.

